REGOLAMENTO (CEE) N. 999/93 DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 1993

che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (¹) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 363/93 (²), in particolare l'articolo 10,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3857/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 754/93 (4);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3857/92 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 maggio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

^(*) GU n. L 42 del 19. 2. 1993, pag. 1. (*) GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 73. (*) GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 35.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 aprile 1993, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate (1)

(ECU/100 kg)

Codice NC	Settimana n. 18 dal 3 al 9 maggio 1993	Settimana n. 19 dal 10 al 16 maggio 1993	Settimana n. 20 dal 17 al 23 maggio 1993	Settimana n. 21 dal 24 al 30 maggio 1993	Settimana n. 22 dal 31 maggio al 6 giugno 1993
0104 10 30 (1)	74,871	73,503	71,680	69,400	67,121
0104 10 80 (1)	74,87 1	73,503	71,680	69,400	67,121
0104 20 90 (1)	74,87 1	73,503	71,680	69,400	67,121
0204 10 00 (²)	159,300	156,390	152,510	147,660	142,810
0204 21 00 (²)	159,300	156,390	152,510	147,660	142,810
0204 22 10 (²)	111,510	109,473	106,757	103,362	99,967
0204 22 30 (²)	175,230	172,029	167,761	162,426	157,091
0204 22 50 (²)	207,090	203,307	198,263	191,958	185,653
0204 22 90 (²)	207,090	203,307	198,263	191,958	185,653
0204 23 00 (2)	289,926	284,630	277,568	268,741	259,914
0204 50 11 (²)	159,300	156,390	152,510	147,660	142,810
0204 50 13 (²)	111,510	109,473	106,757	103,362	99,967
0204 50 15 (²)	175,230	172,029	167,761	162,426	157,091
0204 50 19 (²)	207,090	203,307	198,263	191,958	185,653
0204 50 31 (²)	207,090	203,307	198,263	191,958	185,653
0204 50 39 (²)	289,926	284,630	277,568	268,741	259,914
0210 90 11 (3)	207,090	203,307	198,263	191,958	185,653
0210 90 19 (3)	289,926	284,630	277,568	268,741	259,914

⁽¹) Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3643/85, (CEE) n. 715/90 e (CEE) n. 3842/92 del Consiglio, (CEE) n. 19/82 e (CEE) n. 3943/92 della Commissione.

⁽²⁾ Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 1985/82, (CEE) n. 3643/85, (CEE) n. 715/90 e (CEE) n. 3842/92 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 e (CEE) n. 3943/92 della Commissione.

⁽º) Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 715/90 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

^(*) I prodotti originari del PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.